

ACCORDO SULLE RELAZIONI SINDACALI

In data 8 luglio 2008 si sono riuniti i rappresentanti della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) del personale del Comparto, le organizzazioni sindacali (OO.SS.) di categoria e la delegazione di parte pubblica.

Le Parti, concordando sulla necessità di pervenire ad un accordo sulle relazioni sindacali, così da perfezionare gli istituti dell'informazione, dalla consultazione, della concertazione e della contrattazione di cui alle vigenti norme contrattuali, approvano il seguente testo.

Articolo 1

I soggetti sindacali

1. Le relazioni sindacali competono alle delegazioni di parte sindacale e aziendale, come previsto dalle vigenti norme contrattuali, che assumono la denominazione di delegazione trattante.
2. La delegazione trattante è costituita come segue:
per la parte pubblica: dal Direttore Generale o da un suo delegato e dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati ;
Per la parte sindacale: dalla RSU e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL o maggiormente rappresentative sul territorio regionale ai sensi dell'art.6 del Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali).
3. Per assicurare un più snello confronto tra le Parti la RSU si impegna ad individuare una delegazione trattante composta da un numero ridotto di componenti proporzionale al numero di eletti in ciascuna lista.
4. Per rappresentanze sindacali si intendono il Coordinatore RSU e le OO.SS.
5. Al fine di assicurare la funzionalità dei servizi le Parti possono calendarizzare con anticipo, prevedendo anche cadenze periodiche, le riunioni della delegazione trattante ; le riunioni vengono effettuate in orario di lavoro.

Articolo 2



Modalità di fruizione dei permessi sindacali.

1. L'Azienda USL è tenuta a garantire la sostituzione nel turno di lavoro dei componenti della RSU durante lo svolgimento della loro attività sindacale, fatte salve le condizioni di oggettiva impossibilità. I dinieghi per ragioni di servizio dovranno essere motivati per iscritto.
2. Le OO.SS. o il coordinatore della RSU devono comunicare con almeno tre giorni d'anticipo, salvo oggettivi impedimenti, alla SC Personale la data e l'orario di fruizione del permesso sindacale degli aventi diritto. La SC Personale informerà immediatamente il dirigente della struttura interessata che predisporrà le dovute sostituzioni e provvederà a riorganizzare il quadro di servizio.

Articolo 3

Compiti delle strutture aziendali

1. La SC Organizzazione e sviluppo risorse umane (OSRU) è competente in materia di relazioni sindacali; essa cura le seguenti attività :
 - a) invio delle convocazioni degli incontri di contrattazione e di consultazione almeno entro sette giorni antecedenti o, d'urgenza, entro 72 ore;
 - b) invio delle convocazioni degli incontri di concertazione entro 48 ore dalla richiesta delle parti;
 - c) invio alle rappresentanze sindacali di tutta la documentazione relativa all'istituto dell'informazione, preferibilmente su supporto informatico;
 - d) formalizzazione di ogni incontro mediante redazione del relativo verbale;
 - e) invio dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo al Collegio Sindacale secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme contrattuali e riconvocazione della delegazione trattante per la sottoscrizione definitiva;
 - f) invio di copia delle intese sottoscritte e dei verbali degli incontri alla RSU e alle OO.SS. entro sette giorni dalla data di avvenuto incontro tra le parti;




17

de

- g) invio delle intese sottoscritte ai dirigenti, ai responsabili aziendali e al personale interessato al fine di permettere una rapida e concreta attuazione degli impegni assunti;
 - h) ricezione di eventuali segnalazioni di comportamenti difformi rispetto a quanto previsto dal presente accordo e trasmissione tempestiva alle rappresentanze sindacali e alla Direzione Aziendale per le iniziative del caso;
 - i) informazione a tutti dipendenti, attraverso Intranet e mediante il giornale aziendale News1, degli accordi sottoscritti dalle parti;
 - j) corretta tenuta di tutti gli atti relativi all'attività sindacale;
 - k) supporto al lavoro delle commissioni bilaterali;
 - l) prenotazione, previa autorizzazione del Direttore Generale, di sale aziendali richieste dalle rappresentanze sindacali per riunioni dei lavoratori;
 - m) tutti i compiti previsti dal presente Accordo non espressamente assegnati ad altre strutture aziendali.
2. La SC Prevenzione e protezione invia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) le convocazioni e la documentazione di competenza.
3. La SC Comunicazione assicura l'accesso, da parte delle rappresentanze sindacali, alla eventuale documentazione relativa ai livelli di gradimento e soddisfazione e cura la stampa e la distribuzione a tutti i dipendenti del contratto integrativo aziendale e delle eventuali successive modificazioni.
4. La SC Personale provvede alle attività previste dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 10, comma 6, nonché a fornire alle rappresentanze sindacali le circolari d'interesse generale riguardanti il personale.
5. La SC Affari generali e legali fornisce alle rappresentanze sindacali gli elenchi degli atti deliberativi assunti dal Direttore Generale e, entro 3 giorni dalla esplicita richiesta delle medesime, copia autentica di specifiche deliberazioni.
6. Le strutture individuate nel presente articolo hanno esclusivamente funzione di supporto tecnico, non detengono alcun potere di rappresentanza e di titolarità alla trattativa e non possono essere delegati dalle parti in sostituzione della delegazione trattante o di porzioni di essa.

Articolo 4 Informazione

1. L'Azienda si impegna a fornire, per iscritto, alle rappresentanze sindacali le informazioni nelle materie previste dalle vigenti norme contrattuali.
2. Alle rappresentanze sindacali, inoltre, sono fornite informazioni sui seguenti argomenti:
 - a) articolazione dell'orario degli uffici e servizi;
 - b) consistenza delle dotazioni organiche al 31 dicembre e scarto rispetto alla dotazione teorica;
 - c) dati consuntivi, qualitativi e quantitativi, della forza occupata nel corso dell'anno (dipendenti assunti a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato, in convenzione, tirocinanti, con contratto di formazione lavoro, lavoratori somministrati);
 - d) dati consuntivi sulla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro ;
 - e) dati consuntivi sull'andamento della mobilità del personale specificati per Struttura complessa;
 - f) produttività delle strutture operative (attività svolte nel corso dell'anno dalle varie strutture, liste d'attesa, entrate economiche da ticket, libera professione, ecc.);
 - g) piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie (dipartimentalizzazione, creazione o soppressione di uffici, accorpamenti, ecc.);
 - h) resoconto delle ore straordinarie pagate e recuperate, specifico per Struttura complessa;
 - i) rendiconto sulla distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale e sull'utilizzazione dei fondi per la retribuzione di risultato (sia aziendali sia extra aziendali);
 - j) resoconto sull'applicazione dell'istituto della pronta disponibilità (ore effettuate e relativo impegno economico);
 - k) resoconto sull'applicazione del fondo relativo alla remunerazioni di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
 - l) dati consuntivi sulle misure adottate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - m) dati consuntivi sulle misure adottate in materia di tutela delle donne gestanti, puerpere e in allattamento naturale, ai sensi delle vigenti norme relative alla tutela della maternità;
 - n) processi di dismissione e esternalizzazione di servizi (convenzioni, appalti e consulenze);
 - o) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale (asilo nido, prestiti e sussidi, iniziative ricreative, ecc.);



- p) misure adottate per favorire le pari opportunità;
 - q) risultati ed effetti generali sull'organizzazione del lavoro conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e processi riorganizzativi;
 - r) dati consuntivi relativi all'andamento della formazione professionale, con particolare riferimento al numero degli interessati e ai contenuti dei corsi.
3. Alle rappresentanze sindacali sono forniti anche gli atti di indirizzo aziendale, regionale e nazionale che modificano gli assetti organizzativi dell'azienda, i bilanci di esercizio preventivo e consuntivo, il bilancio pluriennale di previsione, i programmi pluriennali costituiti da: piano strategico aziendale, piano annuale di organizzazione, piano annuale relativo al fabbisogno del personale.
4. Le rappresentanze sindacali, si impegnano ad informare l'azienda su quanto possa riguardare la qualità dell'ambiente di lavoro e quant'altro possa essere, a loro avviso, rilevante per la trasparenza, l'efficienza della gestione aziendale e la tutela della salute dei cittadini utenti e del personale.

Articolo 5 Contrattazione

1. La contrattazione integrativa aziendale verte sugli istituti previsti dalle vigenti norme contrattuali.
2. Le convocazioni sulle materie di cui sopra avvengono su richiesta delle parti o in base alla calendarizzazione congiuntamente stabilita.
3. L'OSRU invia alle rappresentanze sindacali, entro i termini di cui all'articolo 3, la convocazione.
4. Le convocazioni devono avvenire in forma scritta e contenere gli argomenti all'ordine del giorno. 5. Il materiale informativo relativo alle materie di contrattazione deve essere allegato alla convocazione.
6. L'incontro deve avvenire, salvo impedimenti, tra il settimo e il quindicesimo giorno successivi alla data di invio della convocazione.
7. Le Parti devono comunicare nel corso della riunione di contrattazione le loro deduzioni in merito al testo proposto, presentando, in caso di disaccordo, un testo alternativo nel quale siano evidenziati gli emendamenti del caso.

Articolo 6 Concertazione


1. La concertazione avviene per le materie previste dalle vigenti norme contrattuali.
2. Durante il periodo in cui si svolge la trattativa l'Azienda si astiene dall'adottare provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto della concertazione e le rappresentanze sindacali non assumono, sulle stesse materie, iniziative conflittuali.

Articolo 7 Consultazione

1. La consultazione avviene per le materie previste dalle vigenti norme contrattuali.
2. La consultazione si espleta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero entro un termine più breve, di volta in volta fissato di comune accordo, per ragioni di urgenza.
3. L'Azienda fornisce alle rappresentanze sindacali la documentazione necessaria alla valutazione del caso.
4. Qualora nel corso della consultazione le rappresentanze sindacali richiedano ulteriori informazioni scritte o orali, la consultazione stessa deve essere ripetuta nei 30 giorni successivi.

Articolo 8 Diritto di affissione e locali per l'espletamento delle attività sindacali

1. L'Azienda assicura la disponibilità di appositi spazi, per le rappresentanze sindacali, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori per l'affissione di materiale informativo relativo a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. Le rappresentanze hanno diritto di diffondere comunicati per mezzo del sito Intranet (Andromeda) attraverso un'apposita sezione.


The bottom of the document features three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is partially legible as 'Jean Pierre...'. The middle signature is more stylized and appears to be 'M. Vesei...'. The signature on the right is also stylized and appears to be 'Luca...'. There are some additional marks and a small 'd' to the right of the signatures.

Articolo 11

Contingenti di personale in caso di assemblea o sciopero

1. I contingenti di personale esonerati dal diritto di assemblea e di sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi essenziali, relativi alle diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi stessi, sono individuati da un apposito accordo.
2. In conformità a quanto previsto al comma 1, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli servizi, uffici o sedi di lavoro, in occasione di ogni sciopero e assemblea individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni essenziali e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero o assemblea.
3. I nominativi di cui al comma 2 sono comunicati alle rappresentanze sindacali ed ai singoli interessati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero e entro il giorno precedente l'effettuazione dell'assemblea; il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero o assemblea, chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

Articolo 12

Consultazioni referendarie in azienda

1. Le rappresentanze sindacali, unanimemente, possono indire una volta all'anno, con oneri a carico dell'Azienda, consultazioni referendarie in azienda, fuori dall'orario di lavoro, su materie inerenti alla attività sindacale.
2. Per le modalità di svolgimento delle consultazioni referendarie si applicano, per quanto compatibili, le norme per le elezioni della RSU.

Articolo 13

Question Time

1. Si concorda di attivare un procedimento dinamico e flessibile di informazione, attraverso un incontro, da svolgersi il primo lunedì di ogni mese, tra le rappresentanze sindacali e la Direzione Strategica allo scopo di approfondire problemi gestionali e sindacali contingenti.
2. Le rappresentanze sindacali, al fine di poter attivare la procedura del "question-time", devono inviare per posta interna, fax o via e.mail, entro sette giorni dalla data prevista per l'incontro, le interrogazioni, alle quali la Direzione Strategica risponde nel corso dell'incontro; il richiedente può esporre in tale sede le proprie controdeduzioni, nel tempo massimo di tre minuti.
3. Al termine di ogni incontro è redatto il verbale al quale sono allegate le domande e la sintesi delle risposte orali.
4. In caso di mancata presentazione di domande, entro il termine stabilito, il *question-time* viene posticipato al mese successivo.
5. Nel caso le interrogazioni siano poste con congruo anticipo e sia richiesta una risposta scritta, non si dà luogo a quanto previsti nei commi precedenti.

Articolo 14

Partecipazione di consulenti esterni alle riunioni di trattativa

1. Le parti possono richiedere la partecipazione, alle riunioni di concertazione, consultazione e contrattazione, di persone esterne alla delegazione trattante, a solo scopo consultivo.
2. All'inizio di ogni incontro il componente della delegazione che ha invitato il consulente esterno motiva alle parti l'utilità di tale presenza nella sede di contrattazione.
3. Il consulente esterno non partecipa alla discussione generale ma presenza e può essere sentito esclusivamente sull'argomento specifico per cui è stato convocato.

Articolo 15

Commissioni paritetiche bilaterali

1. A richiesta delle parti possono essere costituite commissioni bilaterali per l'analisi e l'approfondimento di tematiche di interesse sindacale.

Jean Berresford
G. B. Ch.

M. G. Rossi
M. G. Rossi

P. L. Rossi
P. L. Rossi

2. Le commissioni bilaterali hanno solo funzione di studio e di proposta e non possono negoziare in sede trattante.
3. La composizione delle singole commissioni viene decisa in sede negoziale e formalizzata di volta in volta, in funzione delle tematiche e dei compiti da affrontare, mediante deliberazione del Direttore Generale.
4. I lavori delle commissioni e le attività connesse sono svolti in orario di servizio; a tal fine, i responsabili delle strutture aziendali sono tenuti ad adottare i necessari provvedimenti affinché sia consentita la partecipazione dei dipendenti ai lavori delle commissioni.

DIREZIONE STRATEGICA
AL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Carla Fiaschi PIGNARDI



OO.SS.

BISLFP

FPCCIL

VILFAC

COORD. RSU. M. Ugoè Rossi
NURSING UP
SAUT-SANTE'

